

# **POLIZZA PLURI-RISCHIO RELATIVA ALLE STRUTTURE**

**Condizioni di Assicurazione Agevolate**

**Edizione 2019**

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

[www.sampo-intl.com](http://www.sampo-intl.com)

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096  
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

**DEFINIZIONI**

<b>Assicurato</b>	Il soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il certificato di assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
<b>Attestato Tecnico</b>	Specifico certificato rilasciato dalla ditta costruttrice sul quale sono indicate le caratteristiche tecniche dell'impianto anti-grandine.
<b>Azienda Agricola</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
<b>Bollettino di Campagna</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia.
<b>Certificato di Assicurazione</b>	L'adesione alla polizza collettiva che contiene: la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; le partite, catastalmente individuate, relative a quanto assicurato, presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'art. 49 - comma I del DPR n. 503/1999; tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale; l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la relativa convalida del documento da parte del Contraente.
<b>Contraente</b>	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
<b>Convalida</b>	Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
<b>Ditta Costruttrice</b>	La ditta che ha realizzato e messo in opera l'impianto anti-grandine
<b>Data di Decorrenza</b>	Data di efficacia della garanzia.
<b>Data di Notifica</b>	Data di comunicazione al Contraente della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione.
<b>Impianto Anti-Grandine</b>	Le tenso-strutture utilizzate per la difesa attiva delle piante dai danni arrecati dalla grandine utilizzato per la funzionalità dell'impianto, progettati, costruiti e messi in opera dalla ditta costruttrice.
<b>Impianto Produttivo</b>	Impianto di produzioni arboree o arbustive.
<b>Imprenditore Agricolo</b>	Persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Intermediario</b>	Agente, Broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L. 7/9/2005 n. 209 - Codice della Assicurazioni Private.
<b>Limite di Indennizzo</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>Ombrai</b>	Strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante.
<b>Partita</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione.
<b>Premio</b>	Il costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente alla Società
<b>Rete Anti-Grandine</b>	Rete in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406 di colore nero, grigio o bianca.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto</b>	L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, che rimane comunque a carico dell'assicurato.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurata e da cui è derivato un danno.
<b>Società</b>	Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa.

**SI Insurance (Europe), SA**
*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

 Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
 +39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

 R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

---

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **A) Assicurazione per Conto Altrui o per Conto di chi Spetta**

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo (art. 1891 C.C.).

### **B) Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

### **C) Altre Assicurazioni**

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, tuttavia, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del C.C.

### **D) Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **E) Aggravamento del Rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'articolo 1898 del C.C.

### **F) Forma delle Comunicazioni**

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica.

### **G) Rinvio alle Norme di Legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le <norme di Legge del diritto Italiano.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati:

- ✓ agli impianti anti-grandine;
- ✓ agli impianti anti-grandine con film plastici
- ✓ agli impianti di teli\reti antipioggia-antigrandine;
- ✓ agli Ombrai;
- ✓ agli impianti produttivi;

causati da:

TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE – ECCESSO DI PIOGGIA - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – SOVRACCARICO DI NEVE - GRANDINE (compreso sovraccarico di grandine) GELO (solo per gli impianti produttivi).

Detti eventi devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.

### Art. 2 – Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia

Il premio, calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, deve essere corrisposto dall'Assicurato alla Società, alla sottoscrizione della polizza di assicurazione.

La Società presta la copertura assicurativa mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia a carico della Società per ogni singolo certificato decorre dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello della notifica. La garanzia cessa alle ore 12,00 del 31 dicembre.

### Art. 3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati e/o derivanti:

- a) Difetti di montaggio, usura o cattiva manutenzione;
- b) Quando le reti anti-grandine non sono stese per l'intera estensione o non sono regolarmente agganciate alla struttura;
- c) Quando gli ancoraggi e loro componenti non sono operanti o sono stati momentaneamente rimossi, anche se parzialmente;
- d) Se, l'impianto, è stato modificato in epoca successiva alla stipula della polizza con interventi non effettuati dalla Ditta Costruttrice;
- e) Se già danneggiati o non adeguatamente ripristinati, secondo le specifiche tecniche della ditta costruttrice, dopo un evento dannoso;
- f) Eccesso di neve verificatosi nel periodo in cui le reti sono aperte ingiustificatamente;
- g) Furto;
- h) Incendio;
- i) Alluvioni, inondazioni, frane o smottamenti del terreno;
- j) Cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito;
- k) I danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- l) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarate o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- m) I danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) I danni causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, allagamenti.

#### SI Insurance (Europe), SA

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

#### **Art. 4 – Scoperti e limiti d’indennizzo**

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto:

- ✓ Del 10% con il minimo di € 500,00 per gli impianti anti-grandine, agli impianti anti-grandine con film plastici, agli impianti di teli\reti antipioggia-antigrandine e per gli Ombrai di **classe A**;
- ✓ Del 10% con il minimo di € 1.000,00 p per gli impianti anti-grandine, agli impianti anti-grandine con film plastici, agli impianti di teli\reti antipioggia-antigrandine e per gli Ombrai di **classe B** e per gli impianti produttivi;

In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore all’80% della somma assicurata.

#### **Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l’assicurato deve:

- a) Darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- c) Mettere a disposizione dei periti tutta la documentazione necessaria atta all’individuazione delle partite assicurate ed alla valutazione del danno.

L’inadempimento anche parziale degli obblighi di cui ai punti a) b) e c) di questo articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.

#### **Art. 6 – Modalità per la rilevazione del danno**

L’ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società – o da un perito da essa incaricato – con l’Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di leggi vigenti.

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le norme della presente Polizza.

I risultati di perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato.

La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell’Assicurato, il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 7 – Perizia di Appello**

L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello, facendone richiesta alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all’art. 6 - Modalità per la rilevazione del danno.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Se questa non provvede, l’appellante può chiedere la nomina al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione si trovano ubicate le partite danneggiate oggetto dell’appello.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del rischio assicurato.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

**SEZIONE A –****IMPIANTI ANTIGRANDINE – IMPIANTI TELI\RETI ANTIPIOGGIA-ANTIGRANDINE - OMBRAI****Art. 8 – Classificazione del Rischio**

Ai fini della classificazione del rischio gli impianti anti-grandine e gli ombrai si considerano suddivisi in:

**Impianti di classe A**

Tutti gli impianti dotati di attestato tecnico rilasciato dalla ditta costruttrice.

**Impianti di classe B**

Tutti gli impianti sprovvisti dell'attestato tecnico.

**Art. 9 – Criteri di Indennizzo**

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato:

- a) In caso di sinistro totale o parziale:
- Impianti nuovi o con meno di un anno di età non viene considerato degrado;
  - Impianti con più di un anno di età viene considerato degrado come da seguenti percentuali:
    - 15% su tutto l'impianto
    - 30% per i film plastici pluriennali, laddove presenti per la forzatura delle produzioni, e se dotati della relativa certificazione di garanzia (5 anni).

**Per ogni anno o frazione di anno e deducendo da detto valore il valore di recupero dei residui.**

- b) Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'indennizzo come sopra determinato verrà maggiorato, nel limite del 10%, per le spese effettivamente sostenute e documentate per la demolizione e sgombero delle parti danneggiate e per il ripristino del terreno.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

**SEZIONE B –****IMPIANTI PRODUTTIVI****Art. 10 – IMPIANTI PRODUTTIVI PROTETTI**

Se espressamente richiamato sul certificato ed è stato pagato il relativo premio la Società indennizza i danni subiti dalle piantagioni protette dovuti allo sradicamento o a lesioni irreversibili subite dalle piante, poste sotto gli impianti antigrandine o ombrai, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate.

**Art. 11 – IMPIANTI PRODUTTIVI P.A.**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all'impianto produttivo dagli eventi di cui all'articolo 1. Si intendono qui impianti produttivi i vigneti, i frutteti e le coltivazioni di actinidia.

La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione, intendendosi per tale il sistema di palificazione in cemento e/o ferro (sono escluse dall'assicurazione palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato.

L'assicurazione riguarda la totalità delle strutture presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione della Società e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

## TARIFFE

La copertura assicurativa viene prestata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Tipo Impianto	Tx
Impianti di Reti Anti-Grandine - Impianti di Teli\Reti Antipioggia-Antigrandine fino a 10 anni	1,40%
Impianti di Reti Anti-Grandine - Impianti di Teli\Reti Antipioggia-Antigrandine oltre i 10 anni	1,60%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti fino a 10 anni	1,60%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti oltre i 10 anni	1,80%
Ombrai	1,70%
Impianti Produttivi Protetti da Impianti di Reti Anti-Grandine e Ombrai	1,40%
Impianti Produttivi in Piena Area (senza protezione di impianti di difesa attiva)	1,30%

## IMPOSTA DI ASSICURAZIONE

L'imposta di assicurazione è calcolata nella misura del 13,50%.

## SOMMA ASSICURATA MASSIMA

La copertura assicurativa è prestata per una somma assicurata massima di:

Tipo Impianto	Somma €/ha
Impianti di Reti Anti-Grandine	12.000,00
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti	14.400,00
Impianti di Teli\Reti Antipioggia-Antigrandine	25.000,00
Ombrai	30,00 €/mq
Impianti Produttivi: Vigneti a media intensità	18.000,00
Impianti Produttivi: Vigneti ad alta intensità	21.000,00
Impianti Produttivi: Frutteti a bassa densità	15.000,00
Impianti Produttivi: Frutteti a media densità	25.000,00
Impianti Produttivi: Frutteti ad alta densità	45.000,00

### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.